

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ⁽¹⁾.

(1) Vedi, anche, il D.M. 4 febbraio 1997, n. 88.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto l'art. 8, comma 1, della medesima legge, che prevede l'emanazione di norme regolamentari per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della struttura organizzativa del Fondo e delle procedure amministrative concernenti le sezioni finanziaria e conoscitiva;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale il Fondo predetto assume la configurazione di «Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie»;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Emana il seguente decreto:

1. È approvato l'annesso regolamento concernente la struttura organizzativa e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Il regolamento è composto di quindici articoli ed è visto dal Ministro proponente.

Regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183

TITOLO I

Struttura organizzativa

1. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1401, e si configura in «Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie» come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396.

2. Il Fondo ha sede in Roma, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

1. La direzione del Fondo spetta al dirigente generale preposto al Fondo stesso, coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti.

1. Il dirigente generale preposto al Fondo è nominato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti generali di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il dirigente superiore è scelto tra quelli appartenenti al ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

1. Il Fondo è suddiviso in due sezioni, finanziaria e conoscitiva.

2. Alle sezioni sono assegnati i due primi dirigenti di cui all'art. 2, scelti tra quelli appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

5. 1. Il contingente del Fondo è costituito, oltre che dai dirigenti indicati nell'art. 2, da venti unità di personale non dirigenziale, di cui due funzionari appartenenti alla qualifica IX, otto funzionari appartenenti alle qualifiche VIII e VII, quattro impiegati appartenenti alla qualifica VI e sei impiegati appartenenti alla qualifica IV.

2. Ferma restando la consistenza del contingente di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro possono essere apportate variazioni nella ripartizione per qualifiche del contingente stesso.

6. 1. Il personale non dirigenziale del Fondo è scelto tra quello appartenente al ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

2. Per non più di dieci unità, il personale di cui al comma 1 può essere comandato da altre amministrazioni statali interessate, su richiesta del dirigente generale preposto al Fondo.

TITOLO II

Sezione finanziaria

7. 1. Il Fondo provvede ad erogare alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, nonché a concedere ai soggetti titolari delle azioni comprese nei programmi suddetti anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee, secondo la procedura di cui all'art. 8.

2. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere al Fondo, anche anteriormente all'invio alle Comunità europee delle richieste di contributo, le domande di finanziamento relative ad azioni ammissibili ai benefici comunitari, unitamente ad un'apposita scheda di rilevazione contenente gli estremi identificativi di ciascun progetto e i relativi contenuti essenziali per le finalità di cui al titolo III.

8. 1. Ai fini dell'eventuale erogazione, da parte del Fondo, di anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee, per i quali non siano previste forme di anticipazione comunitaria, i soggetti titolari delle azioni, per il tramite delle amministrazioni statali rispettivamente competenti, possono inoltrare domanda al Fondo:

a) evidenziando gli occorrenti elementi di individuazione delle domande già presentate a termini dell'art. 7;

b) comunicando se sia stata avviata l'attuazione dell'azione ed allegando, in caso positivo, un documentato stato di avanzamento, nonché una relazione sui previsti tempi tecnici di realizzazione dell'azione stessa.

2. L'erogazione di cui al comma 1 resta subordinata all'accettazione da parte della Comunità di espresso atto di delega del beneficiario, ad essa ritualmente notificato, in forza del quale il Fondo subentra nell'acquisizione delle somme corrispondentemente dovute dalle Comunità europee.

9. Il Fondo provvede alle erogazioni delle quote di cofinanziamento nazionale di cui all'art. 7, poste a proprio carico, secondo i seguenti criteri:

a) per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo eroga le quote a proprio carico, a titolo di anticipo, pagamento intermedio e saldo, sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

b) per gli interventi cofinanziati dal FEASR e dal FEP, il Fondo eroga le quote a proprio carico, a titolo di anticipo, pagamento intermedio e saldo, sulla base delle procedure di pagamento previste dalla normativa comunitaria che disciplina i pagamenti per i predetti interventi, a partire dalla programmazione 2007/2013;

c) per gli interventi cofinanziati con risorse derivanti da altri strumenti e linee del bilancio comunitario, il Fondo eroga le quote a proprio carico, adeguandosi alle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria.

In mancanza di specifica disciplina comunitaria, il Fondo provvede nei termini seguenti:

erogazione di un anticipo pari al 5% della quota di cofinanziamento a proprio carico;

erogazione della restante quota sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati dall'amministrazione titolare ⁽²⁾.

(2) Articolo prima sostituito dall'articolo unico, D.M. 27 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1997, n. 18), poi modificato dal D.M. 8 marzo 2000 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70) e, da ultimo, così sostituito dall'articolo unico, D.M. 21 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 261) e dall'art. 1, D.M. 2 aprile 2007 (Gazz. Uff. 15 maggio

2007, n. 111), ai fini dell'adeguamento delle procedure di pagamento nazionali alle modalità previste dall'art. 32 del regolamento CE n. 1260/1999.

10. 1. Alla concessione delle anticipazioni di cui all'art. 8 provvede il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale preposto al Fondo, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo stesso.

2. All'erogazione delle somme relative ai contributi e alle anticipazioni di cui agli articoli 7 e 8 provvede il Ministro del tesoro con prelevamenti dall'apposito conto corrente di tesoreria, o su sua delega il dirigente generale preposto al Fondo. I relativi importi affluiscono o all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate o ai conti aperti presso la tesoreria a favore degli altri enti interessati o direttamente agli operatori.

3. La gestione del Fondo è condotta col sistema di cassa ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689*.

11. 1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al Fondo di rotazione delle somme erogate o anticipate, ivi compresi gli interessi in conformità con l'ordinamento vigente e la legislazione comunitaria, anche in tutti i casi di decadenza dal beneficio comunitario.

TITOLO III

Sezione conoscitiva

12. 1. Al fine di consentire in via permanente la raccolta e la elaborazione automatica dei dati relativi ai flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e le Comunità europee, nonché la rilevazione degli elementi concernenti la destinazione e l'utilizzo delle risorse comunitarie, la rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee e tutte le competenti amministrazioni statali e regionali trasmettono al Fondo, sulla base degli schemi che verranno appositamente predisposti e alle scadenze all'uopo stabiliti dallo stesso, gli elementi informativi necessari al proficuo e coordinato funzionamento del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato di cui si avvale detto Fondo.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità il Fondo provvede a stabilire gli opportuni contatti con i competenti uffici delle Comunità europee.

13. 1. Le amministrazioni statali e regionali competenti inviano al Fondo, entro il 31 maggio di ciascun anno, un quadro, articolato per obiettivi di intervento e per specifiche azioni, delle presumibili esigenze finanziarie necessarie ad assicurare l'attuazione in Italia delle politiche comunitarie nell'anno successivo, tenuto conto delle effettive potenzialità di attuazione.

2. Il Fondo fornisce al CIPE tutte le informazioni contabili occorrenti per la determinazione del fabbisogno finanziario, statale e regionale, necessario per l'attuazione delle politiche comunitarie.

14. 1. Il Fondo, attraverso un'adeguata attività informativa, collabora con le amministrazioni interessate ai fini della piena e prioritaria utilizzazione, ai sensi dell'art. 5 del *decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677*, convertito dalla *legge 26 gennaio 1982, n. 11*, delle risorse comunitarie disponibili per l'intervento strutturale.

2. Il Fondo promuove, presso le amministrazioni interessate, l'adozione di iniziative congiunte, anche in collegamento con gli operatori privati, nonché la realizzazione dei criteri comunitari dell'intervento strutturale, con particolare riguardo alla complementarietà delle risorse finanziarie e alla integrazione intersetoriale degli interventi.

3. Fermo restando il sistema nazionale dei controlli istituzionali, il Fondo collabora per l'attuazione dei controlli comunitari, diretti anche ad accertare la qualità e la proficuità dell'intervento, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Nel quadro di detta collaborazione, il Fondo promuove intese tra il sistema informativo di cui all'art. 12 e i competenti organi comunitari per attivare un sistematico flusso di informazioni, quale presupposto per un più proficuo svolgimento dei controlli stessi.

TITOLO IV

Norme comuni

15. 1. [Il Fondo si avvale di un comitato tecnico consultivo che ha il compito di assicurare il necessario supporto metodologico, organizzativo e conoscitivo alle attività di programmazione, di promozione, di valutazione e di controllo del sistema finanziario e del sistema informativo, attraverso le opportune intese atte a perseguire sul piano tecnico-amministrativo l'obiettivo di efficienza nella gestione del Fondo.

2. Il comitato è composto dal dirigente generale del Fondo che lo presiede, dai dirigenti assegnati al medesimo, nonché da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e per gli affari regionali. Per ognuno dei rappresentanti può essere designato un supplente. Nella trattazione di materie rientranti nella competenza di altri dicasteri, il comitato può chiamare a partecipare, di volta in volta, funzionari da questi dipendenti.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; con esclusione dei dirigenti del Fondo, durano in carica cinque anni prorogabili una sola volta.

4. Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti. I compiti di segreteria sono assunti dal Fondo.

5. Per esigenze specifiche possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato non più di due esperti della materia da trattare.

6. Le spese di funzionamento del comitato fanno carico al cap. 5861 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte dalle sezioni del Fondo] ⁽³⁾.

(3) Articolo abrogato dall'art. 5, D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284.

Data di aggiornamento: 16/07/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/1989.